

DECRETO LEGISLATIVO 146/2001

("Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti")

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001

(parte riguardante gli allevamenti di animali da pelliccia):

L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;

per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;

per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50, al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni.

D. LGS 146/2001

(Enforcement of Dir. 98/58/CE regarding the protection of animals in farms)

Fur animals farming must obey following regulations.

Minimal measures of spaces for mink in cage farmed (nest excluding):

2550 sq cm for single adult animal;

2550 sq cm for adult animal with cubs;

2550 sq cm for young animal after weaning, until two animals in one area.

The cage must be minimum 45 cm high.

These spaces too must be min. 30 cm broad and min. 70 cm long.

These measures are imposed to new farms or in case of restore of existing those.

All farms that have cages with smaller than 1600 sq cm area and/or less than 35 cm height, must adapt to above mentioned regulations within 31/12/2001; all farms that have cages with larger than 1600 sq cm area and/or over than 35 cm height, must adapt within 31/12/2005.

From 1/1/2008 fur animals farming is allowed only in the open air, in opportunely built and enriched pens, able to satisfy animal's welfare.

These pens must contain appropriate elements, as branches where animals can climb up, manageable articles, at least a den for each animal of present in the pen. The pen, besides, have to contain a nest of 50 x 50 cm dimensions for each animal. Minks, moreover, must have available a container for water 2 x 2 m wide and minimum 50 cm deep, in order to allow carrying out of own needs.